

I provvedimenti «indifferibili» e quelli «temporanei ed urgenti» nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie

Valeria Montaruli

Sommario: 1. Oggetto dell'indagine - 2. Monocraticità o collegialità?.- 3. I presupposti della misura. L'assunzione di sommarie informazioni.-4.I presupposti della misura. L'assunzione di sommarie informazioni. 5. L'udienza per la conferma, la revoca e la modifica.- 6. La possibilità di emettere i provvedimenti ante causam.-7. La reclamabilità della misura. -8. I provvedimenti "temporanei e urgenti" resi dal giudice all'esito della prima udienza.-9. Ricorribilità per Cassazione dell'ordinanza sul reclamo.

1. Oggetto dell'indagine

Ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., «in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica».

La prima parte del comma 1, dell'art. 473 bis.22 c.p.c. prevede: «se la conciliazione non riesce, il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli».

La seconda disposizione corrisponde alla prima parte del terzo comma dell'art. 708 c.p.c. e all'art. 4, comma 5, l. 1° dicembre 1970, n. 898.

Essa regola lo svolgimento della prima udienza del procedimento «unificato» in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie, applicabile in tutte le ipotesi prima indicate e non soltanto alla separazione tra coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e allo scioglimento dell'unione civile.

La prima norma costituisce una novità e risponde all'esigenza, manifestatasi nella pratica applicazione, di invocare provvedimenti cautelari nel lasso di tempo tra il deposito del ricorso per la separazione, lo scioglimento del matrimonio o dell'unione civile e l'udienza presidenziale.

La relazione ministeriale così chiosa la disposizione in esame: *“ad ampliamento della disciplina dei contenuti del decreto presidenziale, all'articolo 473-bis.15 c.p.c. è stata ammessa, su istanza della ricorrente, in caso di pregiudizio imminente e irreparabile al diritto o di pregiudizio all'attuazione della misura, la possibilità che il presidente adotti provvedimenti opportuni, assunte quando occorre sommarie informazioni, prima ancora che sia suscitato il contraddittorio, salvo poi fissare, come la legge delega espressamente imponeva, udienza entro quindici giorni nella quale riesaminare la situazione e confermare, modificare o revocare le misure adottate. La misura inaudita altera parte risponde alla necessità di assicurare protezione contro situazioni di grave e urgente pregiudizio che possono verificarsi anche in corso di causa; non si vedono dunque ragioni per non consentire l'adozione di tale misura anche nel prosieguo del giudizio, imponendosi comunque sempre anche in tal caso la fissazione di un'udienza ravvicinata per la “convalida” o meno della misura. Trattandosi di misure urgenti, aventi natura cautelare, è così mutuata la disciplina dell'art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c.”*

La disposizione in esame soddisfa evidentemente l'esigenza di consentire di provvedere in forma agile sulle situazioni che richiedano interventi urgenti e che si verificano nel non breve periodo (se comparato alla natura dei diritti personalissimi coinvolti) tra l'instaurazione del procedimento e la prima udienza di cui all'art. 473 bis 22 cpc.

L'art. 473 *bis*- 50 cpc, nell'ambito dei procedimenti di separazione, di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento dell'unione civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, nonché di modifica delle relative condizioni, prevede che il giudice possa adottare i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473 *bis* 22 in adeguamento a un'esigenza di flessibilità alle situazioni *in fieri*. Tali provvedimenti presentano altresì un contenuto specifico, in quanto è previsto, in senso innovativo, che il giudice indica le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro e può formulare una proposta di piano genitoriale tenendo conto di quelli allegati dalle parti, aggiungendo che se queste accettano la proposta, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473-bis.39.

L'art. 473 *bis* 23 dispone che i provvedimenti temporanei e urgenti possano essere modificati o revocati dal collegio o dal giudice delegato in presenza di fatti sopravvenuti o nuovi accertamenti istruttori, in parziale deroga rispetto all'art 177 c.p.c., che prevede un generale principio di revocabilità delle ordinanze interinali, a prescindere dall'insorgenza di fatti o elementi nuovi. L'art. 473 *bis* 23 pare dunque riferirsi ai soli provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473 *bis* 22, atteso che non fa menzione dei provvedimenti indifferibili di cui all'art. 473 *bis* 15 cpc. Ciò fa pensare, come poi si argomenterà, che tali provvedimenti siano destinati ad essere assorbiti nei provvedimenti di cui al 22.

La disposizione di cui all'art. 475 *bis* 15 cpc, pur essendo disegnata sulla falsariga dell'art. 669 *sexies* c.p.c. inerente al rito cautelare uniforme, appare piuttosto monca nei suoi snodi procedurali, limitandosi a prevedere la fissazione dell'udienza di comparizione nel termine di quindici giorni (da ritenersi ordinatorio), ma nulla prevede in ordine al regime del successivo provvedimento di conferma, revoca o modifica. In generale, deve ritenersi applicabile il principio generale di cui all'art. 177 cpc relativo alla revocabilità o modificabilità delle ordinanze. Tali provvedimenti, a seguito dell'udienza di cui all'art. 473 *bis* 21 cpc, saranno assorbiti nei successivi provvedimenti provvisori.

2. Monocraticità o collegialità?

Premesso che la norma è chiara nello stabilire il carattere monocratico del provvedimento indifferibile, che può essere emesso dal presidente o dal giudice delegato, il primo problema che si pone è se il provvedimento successivo all'udienza sia parimenti monocratico o collegiale.

L'art. 473 *bis*.1 cpc stabilisce il principio generale per cui “*salvo che la legge disponga diversamente, il tribunale giudica in composizione collegiale e la trattazione e l'istruzione possono essere delegate a uno dei componenti del collegio*”. Tale disposizione è a maggior ragione applicabile ai provvedimenti indifferibili emessi dal tribunale per i minorenni, che è ontologicamente formato da un collegio integrato, a composizione multidisciplinare. La struttura del procedimento sembra analoga a quella prevista dall'art. 351 cpc per la sospensione dell'efficacia esecutiva o della esecuzione della sentenza di primo grado: il presidente o il giudice designato possono provvedere con decreto, che il collegio può confermare, modificare o revocare con ordinanza¹.

Invero, nell'ambito del contenzioso in materia di persone, minorenni e famiglie, sono attribuite dall'art. 473 *bis*.38 cpc, al tribunale in formazione monocratica l'attuazione dei provvedimenti di affidamento dei minori e «la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale»; e dall'art. 473 *bis*.71 c.p.c. l'«adozione degli ordini di protezione contro gli abusi familiari». Ai sensi dell'art. 739, comma 1, c.p.c., novellato dall'art. 3, comma 50, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, il reclamo contro i decreti del giudice tutelare è deciso dal tribunale «in composizione monocratica quando il provvedimento ha contenuto patrimoniale o gestorio, e in composizione collegiale in tutti gli altri casi». L'anzidetto regime cambierà a seguito dell'introduzione del TPMF, che estende il regime di monocraticità a tutti i provvedimenti *de potestate*.

¹ Cfr. G. COSTANTINO, *Questioni di coordinamento tra il nuovo procedimento unificato e le altre forme di tutela giurisdizionale delle persone, dei minorenni e delle famiglie*, relazione svolta a Trani il 25 novembre 2022 al convegno organizzato dall'Ordine degli avvocati di Trani, dalla Struttura territoriale della Scuola della Magistratura (SSM) e dall'Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia (ONDIF), v.

A. CARRATTA, *Un nuovo processo di cognizione per la giustizia familiare e minorile*, in *Famiglia e Diritto*, 2022, 4, 349

Si dimostrerà di seguito come il regime dei provvedimenti indifferibili, se ben si adatta alle caratteristiche dei procedimenti di competenza del tribunale ordinario, nel quale i provvedimenti indifferibili vengono adottati in via di eccezione, esso mal si attaglia alle caratteristiche del procedimento minorile, che impone scansioni molto più serrate e che è incentrato sulla tutela del minore, più che sulle istanze di un contenzioso tra le parti private.

3. La natura dei provvedimenti indifferibili

La disciplina dei provvedimenti indifferibili viene disegnata sullo schema del rito cautelare uniforme e la relazione della Commissione Luiso sostiene la natura cautelare dei provvedimenti provvisori e urgenti assunti in materia minorile e familiare².

Tali provvedimenti, tuttavia, hanno caratteristiche diverse da quelle che invece contraddistinguono i provvedimenti cautelari, strumentali all'attività di accertamento e di esecuzione, essendo questi strettamente funzionali a garantire che la lunghezza del procedimento di merito non incida sulla tutela del diritto al fine di assicurare la conservazione del bene in contesa o la garanzia del futuro adempimento di un'obbligazione che si pretende essere accertata.

D'altronde, la giurisdizione in materia familiare si traduce in una tutela attuata, non tanto con l'obiettivo di stabilire chi ha torto o chi ha ragione, quanto piuttosto con provvedimenti di "gestione" degli

² Sulla natura cautelare dei provvedimenti in esame con *periculum rafforzato* (pericolo imminente e irreparabile e pregiudizio per l'attuazione del diritto, insiste A. GRAZIOSI, *Sui provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei genitori e dei figli minori*, in *Fam. e dir.* 2022, 4, 368 ss. R. DONZELLI, *Il rompicapo dei provvedimenti provvisori e urgenti resi nel procedimento per le persone, i minorenni e le famiglie*, in www.iudicium.it, 13 aprile 2023 si sofferma sulla questione del rapporto tra i «provvedimenti indifferibili» e i «provvedimenti temporanei», ovvero se i primi abbiano la stessa natura dei secondi, sebbene condizionati alla sussistenza di un *periculum* particolarmente qualificato, potrà allora trovare applicazione il comma secondo dell'art. 473 bis .22 c.p.c., nonché il primo comma dell'art. 473 bis .36 c.p.c., secondo cui «i provvedimenti, anche se temporanei, in materia di contributo economico in favore della prole o delle parti sono immediatamente esecutivi e costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale». Muovendo invece da una diversa qualificazione delle due classi di provvedimenti, attribuendo ai primi natura cautelare e non ai secondi, l'ultraefficacia dei provvedimenti indifferibili potrà discendere dal disposto dell'art. 669 *octies*, comma 6, c.p.c., ma verrà meno ovviamente la loro idoneità a costituire titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ed occorrerà comprendere quale sia il rapporto tra provvedimenti indifferibili e provvedimenti temporanei ed urgenti Cfr. anche A.LUPOI, *Le misure provvisorie e la loro impugnativa*, in Cecchella (a cura di) *La riforma del processo e del giudice per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, 92 ss.* L'A. configura tali provvedimenti come rimedio speciale rispetto a quello di cui all'art. 700 cpc., ammettendo che tali provvedimenti non abbiano carattere anticipatorio della decisione finale.

.....

interessi protetti, cioè con un fine che spesso interferisce sul contenuto dei provvedimenti riguardanti in modo specifico i diritti soggettivi dei membri della famiglia³.

4. I presupposti della misura. L'assunzione di sommarie informazioni

Le situazioni che giustificano l'adozione del provvedimento "inaudita" sono intese come di carattere eccezionale. Si osserva, tuttavia, che, pur essendo il rito ormai unitario, i provvedimenti emessi dal tribunale per i minorenni presentano più frequentemente carattere di urgenza rispetto a quelli assunti dal tribunale ordinario, con l'inevitabile conseguenza di un aggravio dell'attività processuale e del rischio di duplicazione delle udienze in quanto, al di là dei procedimenti per violenza domestica, in cui è consentita la riduzione dei termini, oltre alla fissazione dell'udienza successiva ai provvedimenti indifferibili nel termine di 15 giorni, occorrerà fissare la successiva udienza di comparizione di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c., con la concessione dei termini per il preventivo deposito delle memorie. Peraltro, questo congegno si rivela assai macchinoso nei procedimenti minorili, in cui non operano le preclusioni, vertendosi in tema di diritti indisponibili, e assai ampi sono i poteri ufficiosi del giudice.

La norma prevede l'adozione dei provvedimenti indifferibili ***"in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti"***.

La prima fattispecie evoca situazioni di massima urgenza, incompatibile con l'attesa della pronuncia dei provvedimenti provvisori all'esito della prima udienza; la nozione di pregiudizio imminente e irreparabile è propria delle misure cautelari, mentre assai meno chiara è la configurabilità del rischio connesso all'attuazione del provvedimento⁴. Le due fattispecie, in tale interpretazione della norma, si presentano come alternative: e infatti vi è la congiunzione disgiuntiva "o".

³ Cfr. F. TOMMASEO, *Il diritto processuale speciale della famiglia*, in *Famiglia e Diritto*, 2004, 305. e M.C. GATTO, *Il regime dei provvedimenti indifferibili e di quelli provvisori e loro reclamabilità* nel webinar organizzato dal Centro Studi Nino Abbate intitolato "Questioni di rito", in data 10 maggio 2023. Cfr. in giurisprudenza, Trib Bologna decr. 26 luglio 2016, in www.ilcaso.it e Trib. Milano ord. 17 aprile 2013, in www.ilcaso.it.

⁴ Cfr. G. CASABURI, *Questioni controverse in tema di procedimento unificato e la nuova ctu*, relazione tenuta nell'incontro di studio "Il nuovo diritto processuale delle persone dei minorenni e della famiglia", organizzato dalla Scuola della Magistratura a Lecce in data 23 maggio 2023, che, non senza, una certa forzatura, lo configura, ad es., allorché si riscontri violenza, abbandono o pericolo di fuga con la prole minorenne.

Non manca però chi reputa che la congiunzione non vada sopravvalutata, sottolineando anzi che la norma (come già quella della legge delega) è tecnicamente carente. E infatti i requisiti in questione costituiscono le due caratteristiche concorrenti, e non alternative, che il *periculum in mora* deve sempre possedere affinché possa essere concessa una misura cautelare *inaudita altera parte*.

Secondo alcuni, il pericolo grave ed imminente non basta, da solo, a privare il destinatario della misura d'urgenza della basilare garanzia della previa instaurazione del contraddittorio, ma affinché ciò possa eccezionalmente avvenire è sempre necessario che ricorra anche l'ulteriore condizione (aggiuntiva e non alternativa) rappresentata dal pericolo di non poter attuare concretamente il provvedimento d'urgenza richiesto⁵ Tale diatriba sembra, tuttavia, non adattarsi alle specificità dei provvedimenti urgenti assunti a protezione del minore, che prescindono dai diritti e dai beni della vita oggetto dei provvedimenti di merito e dal pericolo che il ritardo possa pregiudicarne l'attuazione. Non opera, dunque, con riferimento ai figli minori, la locuzione 'nei limiti però delle domande proposte'. Il contenuto di tali provvedimenti non è tipizzabile, atteso che "il carattere della temporaneità dovrebbe assumersi in maniera peculiare, non trovando corrispondenza in quelle situazioni nelle quali essi si esauriscano nel compimento materiale di un atto"⁶.

Quanto alla locuzione 'assunte ove occorra sommarie informazioni', essa induce a ritenere possibile la preventiva acquisizione di relazioni urgenti dei servizi sociosanitari, mentre più dubbia appare la possibilità di procedere in via preventiva all'ascolto delle parti o del minore⁷

Deve ritenersi che i provvedimenti indifferibili possano innestarsi anche nella procedura ex art. 403 c.c., relativa alla convalida dei provvedimenti della pubblica autorità, e possano essere emessi in sede di convalida, ovvero prima dell'udienza di comparizione, a seguito della quale si procederà a conferma, revoca o modifica degli stessi.

5.L'udienza per la conferma, la revoca e la modifica

⁵ Cfr. A. GRAZIOSI, *op. cit.*, 368 ss.

⁶ Cfr. A. CORDIANO, *La riforma n. 206/21 sui provvedimenti minorili urgenti: alcuni approdi e altre criticità*, in *Dir. fam. e pers.*, 2022, 811.

⁷ cfr. M. A. LUPOLI, *op. cit.*, 92.

Non è specificato, inoltre, se l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti indifferibili adottati *inaudita altera parte* coincida con la prima udienza di comparizione nel procedimento di merito ovvero se si tratti di una udienza *ad hoc*, dedicata esclusivamente alla discussione dell'istanza cautelare. La soluzione più corretta sembra essere la seconda, tenuto conto che i tempi per l'udienza di conferma, salvo per i casi di violenza domestica in cui è prevista la possibilità di abbreviarli, paiono incompatibili con quelli dell'instaurazione del contraddittorio nel procedimento di merito. La fissazione dell'udienza per la conferma dovrebbe avvenire con atto distinto rispetto alla fissazione dell'udienza ex art. 473 *bis* 21 cpc da parte del Presidente o del giudice delegato, entro il termine di tre giorni dal deposito del ricorso, ma anche, opportunamente, nello stesso provvedimento emesso per la conferma, la modifica o la revoca.

Quanto alla necessità di fissare tale udienza anche all'esito dell'istanza di rigetto dei provvedimenti indifferibili, la norma tace ma, se si ritenesse applicabile l'art. 669 *terdecies* c.p.c., dovrebbe darsi risposta positiva.

In senso contrario può però richiamarsi uno dei primissimi provvedimenti di applicazione della norma, con il quale il Tribunale di Nola⁸ ha ritenuto applicabile il diverso istituto dell'art. 473-*bis*.38 c.p.c. Ancora una volta nei procedimenti minorili, in cui la domanda viene per lo più proposta dal PMM, tale esigenza non si ravvisa.

6. La possibilità di emettere i provvedimenti ante causam

Dubbi sono sorti, tra i primi commentatori, in ordine alla possibilità, da un lato, di chiedere la pronuncia dei provvedimenti indifferibili anche *ante causam*, ovvero prima del deposito del ricorso introduttivo e, dall'altro, di adottare i provvedimenti indifferibili ed urgenti *inaudita altera parte*, ovvero all'esito di una udienza interinale fissata *ad hoc* prima della udienza di comparizione delle parti nel merito.

L'applicabilità del rito cautelare uniforme – ove si ritenga sussistere la compatibilità strutturale – comporta l'ammissibilità della tutela *ante causam*, nei termini sopra prospettati, con possibilità per il giudice di provvedere anche previa instaurazione del contraddittorio (e non

⁸ Trib. Nola 7 marzo 2023, r.g. 1811\23 .

esclusivamente *inaudita altera parte*)⁹. Anche se trattasi di un'ipotesi di scarsa applicabilità nel rito minorile, in cui di solito i provvedimenti urgenti ed indifferibili vengono richiesti dal PMM nell'ambito di un ricorso *de potestate*. Parimenti, si ritiene che la misura sia ammissibile anche nel prosieguo del giudizio (imponendosi comunque sempre la fissazione di un'udienza ravvicinata per la "convalida" o meno della misura).

7. La reclamabilità della misura

Non è precisato se il provvedimento di conferma dei provvedimenti adottati *inaudita altera parte* sia reclamabile ai sensi del nuovo art. 473-bis.24 c.p.c., considerato che tale ultima norma limita la reclamabilità ai provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22 ed a quelli "emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori". In dottrina sembra prevalere la tesi negativa, per l'incompatibilità strutturale delle misure in parola-destinata ad essere assorbita nei provvedimenti di prima udienza- con il reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c., anche per evitare una inutile duplicazione di rimedi. Inoltre, la misura cautelare che non abbia già esaurito i suoi propri effetti, di norma, sarà incorporata nei provvedimenti provvisori e urgenti emessi dal giudice delegato all'esito della prima udienza (eventualmente *per relationem*). A seguito di tale incorporazione, si ritiene che il provvedimento del giudice delegato perde di autonomia, e la modifica (anche) dei provvedimenti inizialmente emessi in sede cautelare, è assoggettata alla specifica disciplina della revoca e modifica dei provvedimenti provvisori e urgenti di cui all'art. 473 *bis*.23".¹⁰ Non manca chi ritiene applicabile analogicamente l'art. 669 *quaterdecies* cpc¹¹, in considerazione anche dell'ampliamento giurisprudenziale della reclamabilità dei provvedimenti provvisori, estendendo dunque anche ai provvedimenti di cui al n. 15 il regime di reclamabilità dei provvedimenti successivi

⁹ Cfr. G. CASABURI, *op. cit.*, 23.

¹⁰ Cfr. M.A. LUPOI, *op. cit.*, 21 ss.

¹¹ Cfr. G. COSTANTINO, *op. cit.*, 12 ss.

all'udienza. In tal caso, a seconda che si adotti il regime monocratico o collegiale, il reclamo è proponibile davanti al collegio dello stesso tribunale (ipotesi difficilmente praticabile nei TM di piccole dimensioni) o davanti alla Corte di appello.

Non essendo disciplinata la sorte dei provvedimenti adottati *inaudita altera parte* e successivamente confermati, come anticipato, sembrano essere destinati ad essere "inglobati" nei provvedimenti provvisori ed urgenti emessi all'esito dell'udienza di prima comparizione dal giudice relatore, come sopra accennato.

8. I provvedimenti "temporanei e urgenti" resi dal giudice all'esito della prima udienza

La disposizione di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., in punto di provvedimenti "temporanei e urgenti", "sostituisce" l'art. 708, 3° comma c.p.c. (per la separazione) e 4, 8° comma 1. 898\70 (per il divorzio), nonché l'art. 710 c.p.c. (per la modifica della separazione), ma con portata generale, per tutti i procedimenti assoggettati al nuovo rito uniforme (con particolare riferimento a quelli relativi all'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio).

Viene così eliminata una grave lacuna, avvertita specialmente con riferimento ai procedimenti di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, ma anche per le azioni di stato.

Clamoroso ma inevitabile è il venir meno della competenza del presidente del Tribunale, così come della struttura bifasica dei giudizi di separazione e divorzio¹².

La principale innovazione, anzi, come rilevato nella Relazione del Massimario sulla riforma del provvedimento civile del 15.12.2022¹³, sta "nella concentrazione di poteri in capo al giudice relatore: sia quelli di natura tipicamente decisoria, attraverso l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, prima della riforma attribuiti alla competenza del presidente ai sensi dell'articolo 708, terzo comma, c.p.c., sia quelli istruttori di valutazione e ammissione dei mezzi di prova, le cui richieste devono essere state definitivamente formulate dalle parti negli

¹² Cfr. G. CASABURI, *op. cit.*, 26 ss.

¹³ Cfr. V. AMIRANTE, *I procedimenti de potestate e il rito unificato*, p.32 ss.

atti introduttivi e nelle successive memorie difensive, depositate nei termini indicati dall'articolo 473-bis.17”.

9. Ricorribilità per Cassazione dell'ordinanza sul reclamo

In materia di provvedimenti "de potestate" ex artt. 330, 333 e 336 c.c., il decreto pronunciato dalla Corte d'appello sul reclamo avverso quello del Tribunale per i minorenni è impugnabile con il ricorso per cassazione, avendo, al pari del decreto reclamato, carattere decisorio e definitivo, in quanto incidente su diritti di natura personalissima e di primario rango costituzionale, ed essendo modificabile e revocabile soltanto per la sopravvenienza di nuove circostanze di fatto e quindi idoneo ad acquistare efficacia di giudicato, sia pure "rebus sic stantibus", anche quando non sia stato emesso a conclusione del procedimento per essere stato, anzi, espressamente pronunciato "in via non definitiva", trattandosi di provvedimento che riveste comunque carattere decisorio, quando non sia stato adottato a titolo provvisorio ed urgente, idoneo ad incidere in modo tendenzialmente stabile sull'esercizio della responsabilità genitoriale¹⁴.

Di recente la SC ha mostrato un'“apertura” riguardo ai provvedimenti di sospensione della responsabilità endoprocedimentali; in particolare con ordinanza interlocutoria n. 30457 del 17 ottobre 2022 la Prima Sezione della Cassazione ha rimesso gli atti al Primo Presidente per valutare l'opportunità dell'assegnazione alle SS.UU. della questione relativa all'ammissibilità del ricorso per cassazione della ordinanza di sospensione della responsabilità genitoriale adottata nell'ambito di un giudizio di divorzio, all'esito di un accertamento tecnico (questione relativa alla decisorietà di fatto). Ma va segnalato che con sentenza di poco successiva¹⁵, la Prima Sezione della Corte, pur prendendo atto dell'ordinanza di rimessione, ha ritenuto di pronunciarsi sulla questione, anche in considerazione dell'urgenza della decisione in relazione all'età del minore, confermando l'orientamento già espresso dalle SS.UU. nel 2018 sulla reclamabilità del decreto di sospensione della responsabilità genitoriale, in quanto *“la provvisorietà e temporaneità del provvedimento indicate dalla Corte di Appello non*

¹⁴ Cfr. Cass. civ. sez. un., 13 dicembre 2018, n.32359 e, seguita da Cass. civ. sez. VI, 24 gennaio 2020, n.1668, Cass. civ. 26 gennaio 2022, n. 9691 e da ultimo, Cass. 5 aprile 2023, n. 9344, che esclude la reclamabilità di un provvedimento provvisorio di affidamento al servizio sociale del minore.

¹⁵ Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2023, n. 5402.

consentono di qualificare il provvedimento come endoprocedimentale, in mancanza della previsione di un termine finale dell'efficacia dello stesso", con la conseguente illegittimità della declaratoria d'inammissibilità del reclamo pronunciata dal giudice di appello.